



**ISTITUTO SUPERIORE D'ISTRUZIONE STATALE "DANTE ALIGHIERI" - GORIZIA**

*Sezioni associate:*

**Liceo Classico "Dante Alighieri" - Liceo Scientifico "Duca degli Abruzzi"  
Liceo delle Scienze Umane, Economico-sociale e Linguistico "Scipio Slataper"**

Gorizia, 25 settembre 2017

## **CIRCOLARE N. 25**

**Ai genitori degli/delle alunni/e**

**Al personale docente**

**Al personale ATA**

**dell'I.S.I.S. "D. ALIGHIERI"**

**Oggetto: D.L. n. 73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n.119 del 31 luglio 2017- chiarimenti - obbligatorietà vaccinazioni per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni**

Si comunica che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso la *Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia*, con comunicazione prot. n. 0016010/P dd. 21.09.2017 ha diramato dei chiarimenti sulla obbligatorietà delle vaccinazioni per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni).

Diventano obbligatorie le vaccinazioni per la frequenza scolastica di bambini e ragazzi di età compresa fra 0 e 16 anni a seconda della coorte di nascita, per proteggere dalle seguenti malattie: difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, Haemophilus influenzae tipo b, morbillo, parotite, rosolia e varicella (quest'ultima solo a partire dai nati nel 2017).

La mancata somministrazione dei vaccini obbligatori:

- preclude l'iscrizione agli asili nido e alle scuole materne,
- per il mancato rispetto dell'obbligo da parte di bambini e ragazzi più grandi, invece, la frequenza è possibile, ma è prevista una sanzione di tipo amministrativo dopo aver accertato la volontà di non vaccinare,
- sono esonerati dall'obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.

Per quanto riguarda l'iscrizione a scuola (a tutti i livelli pubblici e privati, compresi i nidi e le scuole per l'infanzia), per l'anno 2017/2018 - nella fase quindi di prima applicazione della legge - sono state previste queste specifiche disposizioni transitorie.

**I genitori devono presentare adeguata documentazione:**

- entro l'**11 settembre 2017** per i nidi e le scuole dell'infanzia;

- entro il **31 ottobre 2017** per la scuola dell'obbligo (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado);

L' "**adeguata documentazione**" comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni è una delle seguenti forme:

- a) autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (la Regione ha predisposto un fac-simile con allegata l'informativa per l'autorizzazione alla trasmissione dei dati. L'autorizzazione al trattamento dei dati non è obbligatoria: può anche non essere firmata dal genitore)
- b) il certificato vaccinale rilasciato dall'Azienda Sanitaria che attesta la regolarità dei requisiti previsti
- c) il libretto vaccinale è considerabile "idonea documentazione", ma solo se vidimata dal servizio vaccinale dell'Azienda Sanitaria
- d) l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (documentazione firmata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta)

Chi non avesse ancora regolarizzato le vaccinazioni del proprio figlio (0-6 anni) entro il **10 settembre 2017**, deve dimostrare di avere la volontà di sottoporli alle vaccinazioni mancanti, attraverso diverse modalità previste dalla normativa.

Si ribadisce che il D.L. n.73/2017 prevede, tra l'altro, la presentazione:

**1) della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni**

oppure

**2) della formale richiesta di vaccinazione senza eventualità altre.**

Ancora più precisa l'ultima circolare congiunta Ministero Salute – MIUR che prevede la possibilità di dichiarare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

Anche per chi dovesse regolarizzare la situazione vaccinale del proprio figlio (più di 6 anni), frequentante la scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale), prevista entro il 31 ottobre, deve dimostrare di aver richiesto l'appuntamento per le vaccinazioni con le medesime modalità. Il bambino/ragazzo può frequentare regolarmente le scuole dell'obbligo. Ricordiamo che per i bambini sopra i 6 anni l'inadempienza all'obbligo vaccinale non costituisce mancanza del requisito di accesso alle scuole. La presentazione di adeguata documentazione costituisce requisito di accesso solo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia (0-6 anni), ma non per gli altri gradi di istruzione (6-16 anni).

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Anna CONDOLF